



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL REGIME DI FAVORE DEI CONTROESODATI PUÒ ESSERE
FRUITO ANCHE MEDIANTE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA, PUR
TARDIVA**

- Sentenza del 20/11/2025, n. 2652 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Targetti
- Rel. Monfredi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" -
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Regime dei controesodati - Beneficio - Incertezza interpretativa - Modalità di
fruizione - Dichiarazione integrativa - Presentazione tardiva - Ammissibilità.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di agevolazioni tributarie, nel caso di mancata fruizione di un beneficio fiscale da parte del contribuente, l'errore di fatto o di diritto è emendabile, mediante dichiarazione integrativa, laddove imputabile all'obiettivo incertezza interpretativa sulla norma agevolativa. (In motivazione la Corte ha precisato che il regime dei controesodati, la cui disciplina risulta caratterizzata da incertezza interpretativa a fronte del susseguirsi di plurime disposizioni anche relative agli impatriati, può essere fruito in sede di dichiarazione integrativa, pur tardivamente presentata).

Rif. Normativi

- L. 30 dicembre 2010, n. 238
- D.M. Economia e Finanze 3 giugno 2011, art. 1
- D.L. 31 dicembre 2014 n. 192, art. 10, comma 12 *octies*;
- L. 27 febbraio 2015, n. 11
- D.lgs. 14 settembre 2015 n. 147, art. 16
- L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 comma 259
- D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 8 *bis*

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 14889 del 28/05/2024
- Cass. civ., Sez. 5, n. 33660 del 15/11/2022

Anno pubb.

- 2025.